

FRAMMENTI GIURIDICI

DI

ANTICHE PERGAMENE

RINVENUTE A SUTRI

NOTA

DI

A. FINOCCHIARO-SARTORIO



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

PROPRIETÀ DEL CAV. V. SALVIUCCI

—
1907

Il gruppo C dei frammenti sutrini, che il professore Ernesto Monaci — al quale rendiamo le più vive grazie ⁽¹⁾ — volle affidare al nostro esame, è costituito da due serie ben distinte l'una dall'altra. Diremo ora della prima, per poi intrattenerci brevemente della seconda.

I.

Fra i testi giuridici si rimarcarono in ispecie quattordici fogli membranacei che dovettero indubitatamente appartenere ad un codice vergato da unica mano, in caratteri minuscoli romani, nel XII secolo.

Il codice era formato evidentemente da fascicoli, ma non v'è traccia se fossero ternioni o quaternioni. I singoli fogli rimasti, di cui dieci sono doppi, misurano centimetri 25 × 15 e sono scritti d'ambo i lati, in modo che ogni facciata si compone di ventisette linee.

La scrittura, non priva di qualche eleganza, è di solito molto nitida, e poche sono le parole espunte e le raschiature. Un foglio è, però, in taluni punti illegibile non solo perchè l'in-

(1) Una parola di ringraziamento dobbiamo pure all'affettuoso amico, il dott. Giocondo Pasquinangeli, che volle mettere a sussidio delle nostre indagini le sue non comuni cognizioni paleografiche, ed al prof. Ignazio Giorgi, direttore della Biblioteca Casanatense, che ci fu largo di consigli e di aiuti.

chiostro è scomparso, tanto da richiedere l'uso moderato di un reagente chimico, ma anche per le abrasioni e per un largo ed irregolare strappo nella parte superiore.

In atto tutti i pezzi sono contrassegnati, oltre che dal numero d'ordine del gruppo (1-14), da quello generale dei frammenti (108-121).

Non ci è certo costata fatica il riconoscere nei manoscritti — tranne un foglio di cui diremo appresso — alcuni frammenti della *Lombarda*, vale a dire della collezione sistematica delle leggi langobarde, fatta nel basso medioevo per uso del foro. La mancanza delle formule di cui abbonda la collezione cronologica pavese, il *Liber legis Langobardorum*, l'esistenza di titoli che in quest'ultimo generalmente non si riscontrano, ed il vario succedersi delle leggi, tanto diverso da quello della *Concordia de singulis causis*, non rendevano punto difficile il compito nostro.

Ma non possiamo affermare di aver trovata piana la strada quando ci occupammo di fissare il tipo a cui poteva essere ricondotto il nuovo manoscritto e la sua età.

È risaputo che la *Lombarda* si presenta nei codici sotto forme diverse. Così, mentre la maggior parte di essi divide la raccolta in tre libri, il codice Laurenziano (77, 1), il Parigino (4614) e l'argentino (C, IV, 5), rispettivamente dei sec. XII, XIII e XIV, partiscono la collezione in quattro libri, mercè lo sdoppiamento del secondo. Ciò stesso può rilevarsi dall'indice aggiunto in tempo posteriore all'altro codice Parigino (4617) del sec. XII (1).

Sotto questo punto di vista — quantunque il codice di Sutri sia anteriore a quelli testè ricordati — nulla ci è lecito di asseverare, perchè i frammenti non danno nessuna indicazione speciale, mancando la parte relativa alle successioni, che fu

(1) Per questo e per il resto v. Anschütz, in *Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde*, vol. XI, p. 219 e segg.; Merkel, *Geschichte des Langobardenrechts*, Berlin, 1850, p. 24 e segg.; e la prefazione del Bluhme nei *Mon. Germ. Hist., Leges*, vol. IV, p. 89.

resa autonoma, e formò così, nei codici predetti, il penultimo libro, cioè il III. Nè ci forniscono verun indizio le rubriche non distinte, come altrove, da numeri progressivi.

Un altro manoscritto viene in tal guisa ad aggiungersi a quelli che non possono essere annoverati in alcuna delle classi nelle quali furono distribuiti i diversi codici della Lombarda, secondo la divisione generale della materia.

Bisogna, intanto, aver presente che, pur non trattandosi della forma più antica, quale può leggersi nel primo codice Cassinese (328), sì bene della posteriore, alla quale venne dato il nome di *Lombarda vulgata*, noi abbiamo avvertite talune diversità che non crediamo esistano in nessuno dei codici conosciuti e che il nostro manoscritto toglie dalla *Lombarda Casinensis*. E ciò, non soltanto in ordine alla disposizione dei capitoli, ma anche alle rubriche. Infatti, per dare un esempio, sotto il titolo 55: *Qualiter quisque se defendere debeat, et in quibus causis pugna prohibeatur* del libro II, la *Lombarda vulgata* mette la legge 4 di Rachi: *Omnibus enim pene notum*; mentre il codice di Sutri, pur mantenendo la dizione ed il metodo della rubrica, pone quel capitolo, analogamente alla *Lombarda Casinensis*, sotto il titolo: *De his qui scribunt se pretium non suscepisse* (II, 30), che non si riscontra nei codici della *Lombarda vulgata*. È ben vero che nella *Casinensis* l'ultimo titolo citato è costituito dalla sola legge di Rachi, mentre nel nostro manoscritto essa è seguita dagli altri capitoli del titolo: *Qualiter quisque* ecc.; ma può anche darsi che lo *scriba* avesse inteso di apporre la rubrica alla sola legge di Rachi, così come nel codice Cassinese, facendo dipendere le leggi successive dal titolo: *Qualiter*...

Nè basta. Se noi diamo una scorsa al capitolare 3 di Ludovico il Pio, vediamo ch'esso non è riprodotto nel Codice di Sutri tale quale si trova nelle edizioni, ma è invece assai monco. Ebbene, il codice Eporediano del IX secolo, ed il Madrileno del X o XI secolo, danno questo stesso identico testo imperfetto.

Ora, quanto si è accennato, per chi conosce la non scarsa varietà dei codici della Lombarda, non ha che lieve peso; ma, ove si voglia cercare di stabilire con approssimazione l'età dei fram-

menti, può certo essere un vevole contributo per ammettere, indipendentemente dal criterio paleografico per cui tanto disputarono il Fitting e il Conrat e, poi, il Flac, che i frammenti medesimi sono di poco posteriori alla collezione attribuita a Pietro Diacono, ed appartengono, con molta probabilità, ai primordi del XII secolo.

Però non siamo in grado di dire se siano stati trascritti avanti il 1136, anno in cui fu emanata la nota legge di Lotario II di Sassonia, legge che in taluni codici, quali i due Vaticani — l'uno senza numero, l'altro della regina Cristina (1060) — quello di Montpellier (229) ed i Parigini (4566 e 4616), si trova nel contesto della Lombarda, ovvero alla fine di essa come nel Vaticano-Palatino (772), nei Parigini (4615 e 4617), nel Borghese e nel Parmense. Ma nel codice di Sutri manca, fra gli altri, il titolo 8: *De beneficiis et terris tributariis* del III libro e non v'è neppure la fine di quest'ultimo; quindi è d'uopo comprendere il codice fra quelli di cui si ignora se contenessero la legge suddetta (1); nella categoria, cioè, che conta il codice Veneto (S. Marco, CCX), il Bernese (18) e l'Olmütziano (210), sebbene essi non lascino alcun dubbio sulla loro divisione in tre libri.

Un altro argomento che ci sembra da non trascurarsi, per dedurre la maggiore vetustà del nostro codice, è che, nei riguardi lessigrafici e grammaticali, il testo è dei meno scorretti. Che ciò sia da attribuirsi alla coltura dello *scriba*, si può concedere: ma non è poi da escludersi che egli si fosse attenuto scrupolosamente ad un testo non troppo errato. Possiamo pure non negare, per dirne una, che lo *scriba*, leggendo la parola *deliciosi* nel capitolo 8 di Rachi, non ne avesse colto il significato, essendo essa caduta in disuso, e che vi sostituisse l'altra di *ediliciosi* che a lui appariva etimologicamente migliore. Chi dice, però, che quest'ultima voce non si trovasse veramente nel testo ch'egli aveva dinanzi?

(1) Alla stessa conclusione si perviene relativamente alla legge sui giudici romani di Corrado II, che pure fu aggiunta in quattro manoscritti della Lombarda.

Noi conosciamo, del resto, chi fossero questi *deliciosi*. Era tutta gente che faceva parte della *Curtis regia*, considerata più che come sede od organo centrale del governo, come l'insieme delle persone, formanti la *comitiva*, che circondavano il re o che avevano uffici presso di lui; qualche cosa come i *gasindi* dei Langobardi stessi, o anche come gli *antrustioni* dei Franchi. E sappiamo altresì che il vocabolo si riscontra in qualche altra fonte, mentre di *ediliciosi* non ebbero notizia nè il Du Cange, nè il Diefenbach. O che vuol dir ciò? Deve proprio lo *scriba* aver sbagliato? Certo la materia di per se stessa, ed un pochino anche l'opinione che i poveri amanuensi del tempo lasciarono di loro, autorizzano qualunque congettura; ma a noi basta di avere sfiorato l'argomento della maggiore esattezza linguistica dei cimeli esaminati, per dedurne che, siccome i codici più corretti della *Lombarda* sono appunto i più antichi, fra questi debba prendere posto quello di cui ci occupiamo.

Vi è, infine, un altro fattore che viene a confermare la conclusione predetta. Tutti sanno che i codici della *Lombarda* portano al margine, fra le linee, anche su pezzi di membrana incollati, una grande quantità di addizioni e di correzioni, le quali nel codice Cassinese spiegano il lavoro di preparazione per stabilire il sistema definitivo della raccolta, nella sua seconda maniera; e negli altri codici dimostrano non soltanto le difficoltà incontrate dall'amanuense nella lettura della copia da trascrivere, ma anche la presunzione di rendere sempre più chiara l'interpretazione della legge. Anche queste erano, in fondo, delle vere glosse che, pur non avendo l'estensione di quelle di Carlo di Tocco, riportate in alcuni codici che servirono per le regioni dove si risentì l'influsso della dottrina dell'insigne lombardista, precedettero, forse facilitando, l'opera di lui. Orbene, di tali glosse non avevano grande bisogno i codici della *Lombarda* redatti appena dopo terminato l'assetto della collezione e, infatti, non ne hanno che pochissime. Lo stesso è avvenuto per il manoscritto di Sutri.

Ma il codice non contiene soltanto la *Lombarda*. Essa è seguita, od anche preceduta, da talune di quelle aggiunte, che, a guisa di appendice, furono apposte in quasi tutti gli esemplari

che rimangono. Così possiamo leggere nei frammenti qualcuno degli aforismi sul diritto langobardo di successione legittima, compilati, come dice il Merkel, a somiglianza dei *brocarda* e che si trovano nel codice Parmense, nel Viennese-Palatino (*iur. civ.*, 39) — contemporanei o di poco posteriori a quello di Sutri — e nel Parigino (4416) del XIII secolo (1). Il trattatello è anonimo e ha molta affinità con quello inserito nelle *Quaestiones ac monita* (§ 31), più che con l'altro da cui è illustrata la legge 153 di Rotari.

Nello stesso foglio nel quale si legge il trattatello, si trovano altresì la seconda parte abbreviata del prologo all'editto di Rotari, senza l'elenco dei re, e l'intero prologo all'editto di Grimoaldo. Vengono poscia la legge 1 di Rachi, quale si ha nell'editto langobardo, ed i capitoli 7 e 8 di Adelchi, principe di Benevento. Nè mancano altre disposizioni di carattere legislativo, ma che non abbiamo potuto identificare (2). Forse esse non sono altro che glosse e come tali lo *scriba* non le volle tralasciare in quanto gli sembrarono di non lieve momento; forse le vide indicate come vere e proprie leggi e, in siffatta persuasione, le trascrisse. La colpa non è sua. È sempre quel benedetto Walcausa che aveva fatto scuola.

Di queste norme una si richiama a precedenti capitoli relativi alla scelta da accordarsi all'imputato di furto o di diverso reato tra il giuramento e il duello, e all'obbligo nell'imputato stesso, in caso di scommessa, di pronunciare la formula sacramentale, e di affrontare il combattimento anche per l'interposta persona del campione. Un'altra sanzione proibisce di entrare nascostamente e con certi mezzi nel domicilio altrui. Un'altra dispone che il medico il quale avesse somministrato una medicina ad un uomo o ad una bestia, che fossero poi morti, non era ritenuto colpevole se giurava di non aver ciò fatto a fine delittuoso. Un'altra punisce la deviazione dei corsi d'acqua. Un'altra diminuisce la composizione di colui che avesse prodotto

(1) Vedi Bluhme, in *Add. ad Libr. leg. Lang.*, M. G. H., *Leges*, vol. IV, p. 605.

(2) Nel testo le abbiamo, infatti, indicate con punti interrogativi.

a taluno una ferita senza che lasciasse cicatrice. Un'altra, infine, impone l'esistenza del *defensor* solo nella città di chi faceva una vendita.

Notevole è poi un ricordo della legge Rodia, *De iactu*, che, forse per la prima volta, appare commista a leggi barbariche; cosa che si verificò dapprima, come tutti sanno, per il noto passo di Giuliano e per le Istituzioni.

È manifesto che questo centone di regole giuridiche langobarde, franche e romane fu fatto copiare da chi doveva servirsi del codice, quasi per avere sotto mano un prospetto generale di leggi destinate ad integrare quelle contenute nella Lombarda. Non intendiamo quale altro potesse esserne lo scopo.

Ciò posto, ci è sembrato utile di dare il testo completo dei frammenti sutrini, sia perchè sono tutt'altro che trascurabili; sia per evitare la facile confusione, che sarebbe stata prodotta riferendo le non poche varianti; sia, infine, per rendere meno penoso il compito di chi in avvenire intendesse — e sarebbe bene — preparare una nuova e più moderna edizione della Lombarda, riproducendo tutti i manoscritti, secondo il sistema, ad esempio, adottato dal Valentin-Smith per la legge Gundobada.

In quanto al luogo della scoperta di questa serie di frammenti, nessuna meraviglia. Sutri nell'VIII secolo fu — come parecchie altre del Patrimonio di San Pietro — città dei Langobardi, che mal celarono il disegno, presto deluso, di impadronirsi di Roma, serrandola come in una cerchia. Così la forte colonia che gli antichi Romani avevano creata a freno dei Rutuli, divenne anch'essa, in potere degli ultimi barbari, una grave minaccia per l'Urbe. Abbiamo notizia di ciò da varie fonti. Basterà ricordare che Paolo Diacono vi accenna in due luoghi⁽¹⁾, e che lo stesso epitaffio del sepolcro di Liutprando⁽²⁾ cita

(¹) *Hist. Lang.*, IV, 8 e VI, 49.

(²) « Flavius hoc tumulo Liutprandus conditur olim — Langobardorum rex inclutus, acer in armis — Et bello victor; *Sutrium* atque *Bononia* firmant — Hoc et *Ariminium*... ». Sigonio, *De regno Italiae*, III, 71 e Troya, *Cod. dipl.*, n. 564, IV, 135.

Sutri come quella contro cui si vollero a preferenza le audacie conquistatrici del re. Nè tacciono i *Gesta episcoporum neapolitanorum*, dove si legge che, al tempo di papa Gregorio III, durante la sollevazione dei cristiani d'Italia contro i decreti dell'imperatore iconoclasta, *venit romanus patricius Romae, et dum reverteretur Ravenna* (a. 727), *retenuit civitates quas a Langobardis tenebantur, Sutrum, Polimartium, Hortas, Tuder, etc.* (1).

Ora è ben facile che, durante la breve incursione, qualche fara si fosse a Sutri e negli altri centri soffermata, e che taluno facesse professione di legge langobarda, e che, dopo il ritorno degli invasori nei loro ducati, non cessasse di vivere a legge langobarda. L'abazia di Farfa basta da sola a rimuovere ogni dubbio. Poi, col tempo, non si sentì il bisogno di mutar faccia alle cose, anche perchè l'influenza langobarda era riuscita ad affermarsi, tanto che la giurisdizione veniva a Roma esercitata in nome del re langobardo. Il *Libellus de imperatoria potestate* non è il solo documento che lo dice chiaro (2).

Non ci pare, quindi, strano che la tradizione si sia conservata fedelmente pure a Sutri, per più secoli, e che il codice, anche importato, servisse proprio a uomini di legge per gli usi del luogo, per i quali, forse, lo stesso Bonizone, vescovo di Sutri, poi di Piacenza, scrisse nel 1059 la sua *Notitia de diversis iudicum generibus*.

Del resto, affermando che il diritto langobardo ebbe i suoi bei giorni nel territorio romano, non facciamo che ripetere una teoria entrata da parecchi anni ormai nel dominio scientifico. I placiti romani dei regesti di Farfa e di Subiaco, i documenti amiatini; la cronaca di Benedetto del Soratte, il decreto di Desiderio a Grimoaldo, prefetto di Viterbo, per non dire delle molte tracce, che di quel diritto serba la legislazione municipale, e di altri coefficienti, stan lì a dimostrare il non nuovo assunto.

(1) Ediz. Waitz, *M. G. H.*, Script. lang. et italic. saec. VI-IX, p. 414.

(2) Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello, 1904, p. 140. Cfr. *Reg. farf.*, doc. 92.

Ma crediamo che a quelle ragioni viene ora ad aggiungersene una fra le maggiori ed inconfutabili.

II.

Ed ora poche parole sulla seconda serie dei frammenti.

I diciannove pezzi da cui è composta vanno ripartiti alla loro volta in due classi, poichè alcuni contengono brani di fonti romane, altri di fonti ecclesiastiche.

Questi ultimi sono in numero minore dei primi. Non si contano che tre fogli, appartenenti una volta a codici diversi, più qualche piccolo ritaglio (1) di differente contesto, decifrabile appena in certi punti.

Una delle tre pergamene (2) era annessa ad un esemplare della collezione dei canoni del concilio di Vienna (a. 1311) e delle costituzioni di Clemente V, pubblicata il 1314 e conosciuta col nome di *Clementine*. Contiene la fine del tit. XIV: *De celebratione missarum et aliis divinis officiis*; il tit. XV: *De baptismo et eius effectu*; e il principio del tit. XVI: *De reliquiis et veneratione sanctorum* del libro III (3). Le due colonne del testo, onde ciascuna facciata risulta, sono inquadrata dalla glossa ordinaria di Giovanni d'Andrea, non ancora ritoccata da Francesco Zabarella come nei codici del sec. XV, posteriori a quello da cui la pergamena fu tolta.

L'altro foglio (4) fu asportato da una copia delle *Decretali di Gregorio IX*. Vi si leggono, infatti, taluni capitoli (61-67) del tit. XXVIII: *De appellationibus, recusationibus et relationibus* del lib. II. A fianco di questi squarci della celebre raccolta nella quale, come è noto, Raimondo di Pennaforte incluse parecchi canoni di concili e varie cose che Graziano aveva dimenticato di porre nel Decreto, può vedersi la glossa ordinaria

(1) 144 C-19.

(2) 128-10.

(3) Cfr. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici*, Lipsiae, 1881, vol. II, p. 1174.

(4) 132-14.

fissata da Bernardo Parmense nel sec. XIII, che non precede di molto l'età del nostro manoscritto.

Nell'ultima pergamena ⁽¹⁾, infine, si ha una pagina di una delle tante *Summae* con cui il Paucapalea, l'Onnibono, il Faventino, il Bandinelli, Simone da Bisignano, Stefano Tornacense, Uguccio da Pisa, Giovanni Teutonico ed altri illustrarono il Decreto e le Decretali. Da quale di queste *Summae* fu trascritto il frammento non sappiamo. Possiamo soltanto affermare ch'esso non fu tratto dalla *Summa* di Rufino.

Più numerosa della precedente, sebbene a nostro avviso di poca importanza, è la seconda classe, quella dei frammenti di legislazione e giurisprudenza romana. Sono nella massima parte glosse che mal si prestano alla identificazione, la quale richiederebbe indagini faticose col risultato di un ben tenue vantaggio, se pure potrebbe ricavarci. Accenneremo, quindi, ai principali.

V'è un foglio ⁽²⁾ preso da un *Digestum novum*, servito, pare, per uso scolastico, se ciò può dedursi da alcuni elementari richiami e dalla definizione classica della frode riportata a margine. Qui la glossa costituisce un vero commentario, un apparato al tit. XVII: *De diversis regulis iuris antiqui* del lib. L. Le leggi 69-79, le sole rimaste, non offrono alcuna speciale variante, se si toglie l'attribuzione a Labeone del fr. 72 di Giavoleno (*lib. III, ex post. Lab.*), facilmente spiegabile, e l'attribuzione a Paolo del fr. 74 di Papiniano (*lib. I quaest.*), dovuta, sembra, ad errore dell'amanuense.

Ad un codice del *Digestum vetus* — come quello del foglio precedente, forse, del sec. XIV — appartengono due pergamene ⁽³⁾ nelle quali si comprendono la fine (l. 58-81) del tit. I: *De contrahenda emptione* e il principio (l. 1-15) del tit. II: *De in diem addictioe* del lib. XVIII. Si avverte in questo manoscritto, più che negli altri, la vieta tendenza di interpretare la glossa invece del testo. Anche qui si dà ad esempio come di Paolo un testo di Ulpiano (*II, 4, lib. XVIII ad Sab.*); come di Pom-

⁽¹⁾ 54-8.

⁽²⁾ 100-5.

⁽³⁾ 144-17 e 144B-13.